II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1990

recante adozione di un programma specifico per la preparazione dello sviluppo di un sistema Eurotra operativo

(90/664/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 130 K del trattato, l'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che con la decisione 86/752/CEE (4), modificata dalla decisione 86/591/CEE (5), il Consiglio ha adottato un programma di ricerca e di sviluppo relativo ad un sistema di traduzione automatica di condizione avanzata (Eurotra);

considerando che con la decisione 88/445/CEE (6) il Consiglio ha approvato il passaggio del programma Eurotra alla terza fase;

considerando che con la decisione 89/410/CEE (7) il Consiglio ha approvato un programma specifico per il completamento di Eurotra;

considerando che a seguito dell'adozione della decisione 90/221/Euratom, CEE (8), concernente il terzo programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994), è necessario portare avanti l'attuazione del secondo programma quadro (1987-1991), adottato con la decisione 87/516/Euratom, CEE (9), mediante programmi specifici previsti da quest'ultimo come nel caso delle attività relative ai problemi linguistici (linea di azione 8.4), inclusa la preparazione dello sviluppo di un sistema operativo di traduzione automatica;

considerando che la decisione 82/752/CEE stabilisce che a ultimazione del programma Eurotra un sistema operativo prototipo dovrà essere disponibile in un campo limitato e per categorie testuali limitate e che comprende nei programmi di lavoro della terza fase del programma Eurotra la preparazione di una proposta di ulteriori sviluppi del sistema;

considerando che questo programma dovrebbe permettere la realizzazione di un prototipo scientifico di alto livello nel settore della traduzione automatica;

considerando che grazie al programma Eurotra si sono compiuti progressi significativi nel campo della ricerca linguistica e che esso ha costituito un primo passo verso lo sviluppo di un sistema pratico di traduzione automatica, a vantaggio delle nove lingue ufficiali della Comunità;

considerando che il programma dovrà recare un contributo rilevante alla coesione economica e sociale della

(1) GU n. C 7 del 12. 1. 1990, pag. 7.
(2) GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 129 e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 12.
(4) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 19.
(5) GU n. L 341 del 4. 12. 1986, pag. 39.
(6) GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 1.
(7) GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 15.
(8) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.
(9) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

Comunità, nonché conciliare i vantaggi del pluralismo linguistico e culturale con la realizzazione del mercato interno ;

considerando che ulteriori sforzi dovranno essere compiuti dalla Comunità, dagli Stati membri e dall'industria europea per raggiungere tale obiettivo ;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È adottato un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea, avente durata di due anni a decorrere dal 26 novembre 1990, per la preparazione dello sviluppo di un sistema Eurotra operativo, quale è definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. I fondi stimati necessari per l'esecuzione del programma ammontano a 10 milioni di ecu, compresa la spesa per un organico di 5 dipendenti temporanei.

2. Una ripartizione indicativa dei fondi figura nell'allegato II.

Articolo 3

Le modalità d'attuazione del programma e l'entità della partecipazione finanziaria della Comunità sono indicate nell'allegato II.

Articolo 4

1. Nel primo trimestre del 1993 la Commissione effettua una valutazione dei risultati ottenuti ricorrendo ad un gruppo di esperti indipendenti e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione e le sue osservazioni sull'argomento.

2. La relazione è redatta tenendo conto degli obiettivi indicati nell'allegato I ed in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato a carattere consultivo, in appresso denominato « comitato », composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. I contratti stipulati dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, comprese le modalità di diffusione, protezione e sfruttamento dei risultati delle ricerce.

Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il parere in merito, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

La procedura prevista all'articolo 6 si applica segnatamente :

— al contenuto dei bandi per proposte ;
— alla valutazione dei progetti e dell'importo stimato del contributo finanziario della Comunità ;
— alle deviazioni dalle norme generali che disciplinano la partecipazione comunitaria di cui all'allegato II ;
— alla partecipazione a qualsiasi progetto da parte delle organizzazioni ed imprese non comunitarie di cui all'articolo 8 ;
— a qualsiasi rettifica della ripartizione indicativa dei fondi riportata nell'allegato II ;
— alle misure da adottare per la valutazione del programma ;
— alle modalità di diffusione, protezione e sfruttamento dei risultati della ricerca effettuata nell'ambito del programma.

Articolo 8

1. Quando esistono accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra paesi terzi europei e le Comunità europee, le organizzazioni e le imprese con sede in tali paesi possono partecipare, in base al criterio del reciproco vantaggio, ad un progetto svolto nel quadro di questo programma.

2. Nessuna parte contraente avente sede in un paese terzo, che partecipa ad un progetto intrapreso nell'ambito del programma, può beneficiare del finanziamento comunitario a favore del programma. La parte contraente in questione contribuisce alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. DONAT CATTIN

ALLEGATO I

1. OBIETTIVI, VALUTAZIONE E CONTENUTO DEL PROGRAMMA

1.1. Obiettivi generali

Il presente programma costituisce il primo passo nello sviluppo di un sistema operativo di traduzione automatica di concezione avanzata capace di trattare tutte le lingue ufficiali della Comunità. Gli obiettivi specifici del programma sono:

a) *Creazione delle condizioni di passaggio a un sistema operativo:*

- realizzazione di un contesto di sviluppo, collaudo e ricerca capace di fungere da supporto di macrosistemi;
- estensione della copertura linguistica e collaudo su larga scala dei moduli di analisi e sintesi per tutte le lingue coperte da Eurotra;
- definizione di metodi comuni per lo sviluppo su larga scala della traduzione automatica e di altre applicazioni che coinvolgono la lingua naturale;
- sperimentazione e valutazione del trasferimento collegato valendosi di una struttura d'interfaccia come cardine;
- ricerca, realizzazione di prototipi e valutazione di nuovi modelli linguistici ai fini di un miglioramento dell'interlinguisticità della struttura d'interfaccia e controllo dell'ipergenerazione;
- ricerca, realizzazione di prototipi e valutazione di nuovi modelli linguistici per l'utilizzazione di conoscenze specifiche ai campi tematici e ai tipi testuali ai fini della traduzione e di altre applicazioni.

b) *Avanzamento dei lavori sulla lessicografia e sulla terminologia:*

- definizione di metodi e strumenti comuni per l'integrazione delle attuali raccolte lessicali e terminologiche;
- partecipazione alla definizione di criteri internazionali per i dati testuali, lessicali e terminologici;
- stretta cooperazione con gli organismi di ricerca degli Stati membri allo scopo di armonizzare le risorse lessicali e terminologiche e di rendere compatibili i sistemi esistenti.

c) *Progetti di formazione e cooperazione:*

- formazione di ricercatori e ingegneri tramite un sistema di borse di studio;
- organizzazione, sperimentazione e valutazione di progetti di cooperazione fra gli istituti di ricerca e l'industria.

1.2. Valutazione

Al termine del programma i risultati saranno valutati da esperti indipendenti in funzione dei suddetti obiettivi.

2. LINEE D'AZIONE PRIORITARIE E CONTENUTI SCIENTIFICI E TECNICI

2.1. Contesto di sviluppo, ricerca e collaudo del sistema

Sulla base dell'esame critico delle realizzazioni del prototipo e delle specificazioni prodotte entro il giugno 1990, la realizzazione di un contesto di sviluppo, ricerca e collaudo del sistema verrà affidata all'industria europea del software a condizioni contrattuali « chiavi in mano ».

Tale contesto dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche:

- un formalismo potente e maneggevole per la descrizione dei fenomeni linguistici (codificazione di grammatiche e dizionari);
- un sistema speciale di gestione dati per la creazione e la manutenzione di grandi grammatiche e dizionari, con speciali servizi di utenza per l'aggiunta, la verifica e la modifica di dati linguistici;
- un efficace interprete di regole capace di trattare ampi dizionari, grammatiche e testi;
- una serie di strumenti di collaudo, con particolare attenzione al collaudo e alla correzione interattivi di dizionari e grammatiche.

Il contesto di sviluppo del sistema terrà particolarmente conto della modularità al fine di garantire la riutilizzabilità delle risorse linguistiche derivanti dalla possibilità di combinare in diversi modi i vari moduli per lo svolgimento di compiti speciali, nonché di renderli suscettibili di interfaccia con le applicazioni esterne.

2.2. **Lavoro di ricerca e sviluppo specifici alla lingua**

2.2.1. *Esame e estensione delle attuali realizzazioni*

Per ciascuna delle nove lingue coperte, i moduli di analisi e sintesi creati dal programma Eurotra verranno ampiamente rivisti per garantirne la generalità, nonché adattati alle caratteristiche del formalismo riveduto.

Sulla base di tali realizzazioni rivedute, la copertura grammaticale verrà gradualmente estesa ad altri tipi di testo e di discorso. In attesa dei risultati della ricerca sulla riutilizzabilità delle risorse lessicali e terminologiche, non è stato ancora progettato alcun lavoro di sviluppo lessicale e terminologico di grande portata (vedi punto 2.3).

2.2.2. *Trasferimento collegato*

La ricerca e la sperimentazione dovranno accertare la fattibilità di questa impostazione e la strategia ottimale di realizzazione.

2.3. **Ricerche linguistiche d'interesse generale**

Tale azione mira a migliorare gradualmente il rendimento linguistico del sistema e alla qualità delle traduzioni. Essa avrà tre orientamenti principali :

— ricerche linguistiche generali intese a potenziare l'interlinguisticità della struttura d'interfaccia e a ridurre l'ipergenerazione ;

— impiego di conoscenze tematiche specifiche (terminologie, piani di classificazione, relazioni paradigmatiche, modelli di campi, basi di conoscenze, ecc.) ;

— impiego di limitazioni specifiche testuali e discorsive per ridurre l'ipergenerazione.

Si può già prevedere il conseguimento di taluni progressi nel corso del programma, ma saranno necessari ulteriori sforzi per il futuro.

2.4. **Ricerche nel settore delle architetture di sistemi avanzate**

Per creare un potenziale innovativo e procedere di pari passo con i rapidi progressi delle tecnologie hardware e software occorrerà una ricerca continua di nuovi formalismi e di architetture hardware e software, che in determinati casi condurrà a sperimentazioni e realizzazioni di prototipi (per esempio, architetture di sistemi parallele).

2.5. **Riutilizzabilità di risorse lessicali e terminologiche**

I dettagli di tale azione verranno definiti da studi di definizione progettuale da eseguirsi nel 1990.

Sono previste due componenti principali :

— sviluppo di metodi e strumenti per la conversione delle parti formalizzate degli attuali dizionari che incorporano sostanzialmente informazioni ortografiche, fonologiche, morfologiche e sintattiche :

— ricerche sull'utilizzazione di parti non formalizzate di dizionari che riguardano soprattutto classificazioni tematiche, tipi di discorso, definizioni ed esempi o citazioni. Si tratta di un argomento di ricerca avanzata della quale non si possono attualmente prevedere i risultati.

2.6. **Criteri per dati testuali, lessicali e terminologici**

Tale azione è strettamente connessa alla riutilizzabilità delle risorse linguistiche in futuro. La Commissione sosterrà e incoraggerà attività internazionali in questo campo, in stretta cooperazione con le associazioni professionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali per i criteri.

2.7. **Istruzione e formazione**

Un certo numero di borse di studio verrà concesso a laureati al fine di consentir loro di partecipare ai lavori di ricerca e sviluppo dei progetti sopraindicati.

ALLEGATO II

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNITARIO E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FONDI

1. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le varie azioni perseguono scopi diversi che richiedono forme diverse di pianificazione organizzativa, contrattuale e finanziaria.

I partecipanti possono essere università, organizzazioni per la ricerca, società industriali comprese le piccole e medie imprese, privati, o loro combinazioni, stabiliti nella Comunità.

1.1. **Appalti di servizi**

La realizzazione del contesto di sviluppo, ricerca e collaudo del sistema (linea d'azione 2.1), che fornirà a tutte le parti interessate una serie comune di strumenti di lavoro, sarà affidata a contraenti dell'industria sulla base di inviti a presentare proposte. Il finanziamento sarà interamente a carico del bilancio comunitario.

1.2. **Gruppi di ricerca nazionali**

Il lavoro relativo alle varie lingue (linea d'azione 2.2) verrà svolto da gruppi nazionali negli Stati membri e sarà finanziato congiuntamente dalla Comunità e da questi ultimi.

1.3. **Progetti a costi ripartiti**

La ricerca linguistica d'interesse generale (linea d'azione 2.3), la ricerca e lo sviluppo di architetture di sistemi avanzate (linea d'azione 2.4) e la ricerca sulla riutilizzabilità delle risorse lessicali e terminologiche (linea d'azione 2.5) verranno eseguite sotto forma di ventures cooperative fra le industrie, i centri di ricerca e i gruppi Eurotra. I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria dovrebbero, in linea di massima, essere realizzati da partecipanti indipendenti di almeno due Stati membri.

I contratti per i progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria, di norma, saranno assegnati secondo una procedura selettiva basata su bandi per proposte pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La partecipazione comunitaria ai contratti a compartecipazione finanziaria sarà in linea di massima, pari al 50 % della spesa complessiva ; questa percentuale potrà tuttavia variare in funzione della natura e dello stadio raggiunto dalla ricerca. In via alternativa, le università e gli istituti di ricerca potranno optare, per ciascun progetto attuato nell'ambito di questo programma, per un finanziamento del 50 % della spesa totale o per un finanziamento del 100 % delle spese addizionali accessorie.

1.4. **Borse di studio**

Le borse di studio verranno assegnate a laureati qualificati.

1.5. **Sovvenzioni**

La Commissione concede sovvenzioni ad associazioni professionali e ad organismi di normalizzazione per la linea d'azione 2.6.

2. RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FONDI

La ripartizione indicativa dell'importo di 10 milioni di ecu stimato necessario per l'esecuzione del programma è la seguente (in 1 000 ecu) :

a) Contesto di sviluppo del sistema	2 000
b) Contributo CE ai gruppi nazionali di ricerca	4 000
c) Progetti di ricerca a costi ripartiti	3 000
d) Formazione, sovvenzioni, valutazioni	1 000
Totale	10 000